



Università degli Studi di Ferrara

**Accordo quadro per l'affidamento del servizio di spurgo,
smaltimento e video ispezione da effettuarsi presso le strutture
dell'Università degli Studi di Ferrara per un periodo quadriennale –
CIG 559136083B**

Allegato 9)

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Il Dirigente dell'Area Edilizia,
Sicurezza, Gare e Patrimonio
(ing. Giuseppe Galvan)

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| ART. I/1 - PREMESSA | 3 |
| ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 |
| ART. I/3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO..... | 3 |
| ART. I/4 – IMPORTO A BASE DI GARA..... | 3 |
| ART. I/5 – FINANZIAMENTO | 4 |
| ART. I/6 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 4 |
| ART. I/7 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO | 4 |
| ART. I/8 - OPZIONI..... | 4 |
| ART. I/9 - ESECUZIONE ANTICIPATA | 4 |
| PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA | 4 |
| ART. II/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL' APPALTATORE | 4 |
| ART. II/2 - CAUZIONE DEFINITIVA | 5 |
| ART. II/3 - COPERTURE ASSICURATIVE | 6 |
| ART. II/4 – PENALI..... | 7 |
| ART. II/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE..... | 8 |
| ART. II/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO | 8 |
| ART. II/7 - RECESSO | 9 |
| ART. II/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI | 10 |
| ART. II/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO..... | 11 |
| ART. II/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI..... | 11 |
| ART. II/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI..... | 11 |
| ART. II/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO..... | 11 |
| ART. II/13 - SPESE..... | 12 |
| ART. II/14 - CONTROVERSIE | 12 |
| ART. II/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 12 |
| ART. II/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA | 12 |

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente schema di accordo quadro definisce i requisiti e le condizioni per l'affidamento, per un periodo quadriennale, del servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione da effettuarsi presso le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università" e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere realizzato dall'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente schema di accordo quadro saranno recepiti integralmente nell'accordo quadro che sarà stipulato dall'Appaltatore dopo l'aggiudicazione.

Al presente schema di accordo quadro è allegato sub 1) il capitolato prestazionale che descrive le caratteristiche del servizio e le modalità con cui dovrà essere eseguito.

ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente accordo quadro sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel capitolato prestazionale, nel presente schema di accordo quadro e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato prestazionale;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione da effettuarsi presso le strutture dell'Università descritte nell'Elenco fabbricati, allegato sub 8) al disciplinare di gara.

ART. I/4 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo stimato è pari a € **218.000,00** (euro **duecentodiciottomila/00**) IVA esclusa di cui:

- € **216.000,00** (duecentosedicimila/00) IVA esclusa, per l'esecuzione del servizio (importo soggetto a ribasso d'asta);
- € **2.000,00** (duemila/00) IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

Il valore del presente accordo quadro sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie

all'esecuzione del servizio articolato nelle sue varie prestazioni.

ART. I/5 – FINANZIAMENTO

I contratti applicativi dell'accordo quadro sono finanziati con fondi di bilancio dell'Università.

ART. I/6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il per. ind. Giuseppe Veratti, Responsabile dell'Ufficio Manutenzione o suo delegato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- comunica all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale e riferisce al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali;
- richiede eventuali varianti all'ufficio competente;
- propone che si proceda alla liquidazione delle fatture.

ART. I/7 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata quadriennale, con efficacia a decorrere dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal fatto che l'importo di aggiudicazione non venga raggiunto in tale termine e ad eccezione, invece, che l'importo venga raggiunto entro un termine minore.

ART. I/8 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

ART. I/9 - ESECUZIONE ANTICIPATA

Successivamente all'aggiudicazione dell'accordo quadro ed in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.11 co.12 del D.Lgs 163/06, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del servizio.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. II/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono obblighi a carico dell'Appaltatore:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente schema di accordo quadro, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente schema di accordo quadro;

- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente servizio o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le licenze o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica. Analogamente l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Università il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, rilasciate dalle competenti autorità amministrative.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

ART. II/2 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente servizio, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit S.p.A. – viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente causale: "***Cauzione definitiva relativa all'accordo quadro per l'affidamento del servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione da effettuarsi presso le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara per un periodo quadriennale – CIG 559136083B***".

Qualora la cauzione venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l'Appaltatore deve provvedere, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

ART. II/3 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare o a dimostrare di possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a beneficio dell'Università e dei terzi e per l'intera durata di esecuzione del servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione del servizio medesimo.

La suddetta polizza deve prevedere un massimale unico minimo di € 1.500.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00= per sinistro e di € 500.000,00= per persona.

In particolare la polizza deve tenere indenne l'Università, compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'Università, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività connesse al servizio, inclusi i seguenti danni:

- ai locali nei quali è eseguito il servizio;
- a cose, per danni da incendio di beni dell'Appaltatore;
- da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza.

Resta inteso che :

- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. II/4 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| impossibilità di contattare il direttore tecnico dell'Appaltatore | l'Università applicherà una penale pari € 300,00 |
| interventi ordinari, non eseguiti entro i termini richiesti dall'art. I/6 del capitolato prestazionale | l'Università applicherà una penale giornaliera pari € 250,00 per ogni inadempimento |
| interventi urgenti, non eseguiti entro i termini richiesti dall'art. I/6 del capitolato prestazionale | l'Università applicherà una penale giornaliera pari € 500,00 per ogni inadempimento |
| mancata effettuazione, ovvero effettuazione parziale delle prestazioni oggetto del presente appalto | l'Università applicherà una penale pari all'importo della prestazione stessa |
| mancato rispetto degli altri adempimenti contrattuali | l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di € 2.500,00(<i>duemilacinquecento/00</i>) |

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Università.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione dei servizi, ai sensi del successivo art. II/5.

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298 co. 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D. Lgs. 163/06.

Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, l'Università provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. L'Appaltatore comunica le proprie controdeduzioni all'Università nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano accolte da parte dell'Università, sono applicate all'Appaltatore le penali corrispondenti ai ritardi ed agli inadempimenti contestati.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di **3 penali**, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. II/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione

ART. II/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per e-mail certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. II/4, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06;
- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata consegna all'Università del formulario, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06, entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'avvenuto smaltimento del materiale di risulta in impianto autorizzato;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. II/2;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. II/3;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. II/3;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l'esecuzione del presente servizio;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui all'art. II/1.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. II/7 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 co. 2 del codice civile, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin

d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. II/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La contabilizzazione del servizio svolto, sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati nell'elenco prezzi allegato sub 7) al disciplinare di gara, decurtati del ribasso offerto in sede di gara.

I pagamenti vengono effettuati con cadenza mensile a seguito di presentazione di regolari fatture posticipate, con allegate le distinte riepilogative delle prestazioni effettuate e le copie dei formulari di smaltimento, intestate a:

Università degli Studi di Ferrara
Ripartizione Edilizia
via Savonarola, 9
44121 FERRARA
Cod. Fisc. 80007370382
P. IVA 00434690384

Il documento contabile dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:

- periodo di riferimento;
- importo da liquidare.

Si applica l'art. 4 del D.P.R.207/2010. A tal fine l'Appaltatore, nell'emettere fatture in relazione al servizio erogato, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste dal succitato articolo e applicherà l'IVA sul valore imponibile complessivo della prestazione, non decurtato dello 0,50%. L'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA e la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'Università, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio e liquidazione della fattura da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, o suo delegato.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al punto precedente, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la

facoltà dell'Università di avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti artt. II/4 e II/6.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. II/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140 per il presente appalto non viene erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. II/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente schema di accordo quadro sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall'inizio del 2° anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

ART. II/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

Inoltre l'Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. II/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. II/13 - SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo accordo quadro sono interamente a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore altresì le spese sostenute dall'Università per la pubblicazione e l'avviso di post informazione; tali oneri sono quantificabili indicativamente in € 3.000,00.

ART. II/14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione del servizio è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

ART. II/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.

ART. II/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.

Allegato:

1) capitolato prestazionale.